IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di

seguito: «t.u.b.») e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base

al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca

d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo,

disciplinando, tra l'altro,

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei

finanziamenti;

b) limiti all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, al

volume di attivita' e alle condizioni economiche applicate;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga

prevista dal comma 4 dello stesso articolo;

d) le informazioni da fornire alla clientela;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri,

pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Beneficiari e caratteristiche dell'attivita'

1. Rientra nell'attivita' di microcredito disciplinata dal presente

titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o

lo sviluppo di un'attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa,

organizzata in forma individuale, di associazione, di societa' di

persone, di societa' a responsabilita' limitata semplificata o di

societa' cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone

fisiche nel mercato del lavoro.

2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da piu'

di cinque anni;

b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di

dipendenti superiore alle 5 unita';

c) societa' di persone, societa' a responsabilita' limitata

semplificata, o societa' cooperative con un numero di dipendenti non

soci superiore alle 10 unita';

d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche

disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti

dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della

medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a

100.000 Euro.

Art. 2

Finalita' dei finanziamenti

1. La concessione di finanziamenti e' finalizzata, anche

alternativamente:

a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie

alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla

rivendita, o di servizi strumentali all'attivita' svolta, compreso il

pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle

spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I

finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di

microleasing finanziario;

b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la

qualita' professionale e le capacita' tecniche e gestionali del

lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i

finanziamenti concessi alle societa' di persone e alle societa'

cooperative possono essere destinati anche a consentire la

partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura

universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento

nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del

finanziamento.

2. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti

alle finalita' di cui al comma 1 anche richiedendo apposita

attestazione al soggetto finanziato.

Art. 3

Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

1. L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e

durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi

ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:

a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del

progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento

dello svolgimento dell'attivita';

b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa,

sotto il profilo della gestione contabile, della gestione

finanziaria, della gestione del personale;

c) formazione sull'uso delle tecnologie piu' avanzate per

innalzare la produttivita' dell'attivita';

d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di

vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;

e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e

amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili

sul mercato;

f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalita'

indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla

definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticita'

dell'implementazione del progetto finanziato.

2. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito puo' affidare,

con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel

presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali

attivita'. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire

periodicamente all'operatore l'andamento delle attivita' svolte e i

risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

Art. 4

Ammontare massimo, caratteristiche

dei finanziamenti e canali distributivi

1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e

non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun

beneficiario. Il limite puo' essere aumentato di euro 10.000, qualora

il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata

subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti

condizioni:

a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal

raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e

verificati dall'operatore di microcredito.

2. L'operatore di microcredito puo' concedere allo stesso soggetto

un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito

residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal

comma 1, di 35.000 euro.

3. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano

con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del

pagamento delle rate puo' essere posposta per giustificate ragioni

connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

4. La durata massima del finanziamento non puo' essere superiore a

sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalita'

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata e'

coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non

superiore a dieci anni.

5. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i

contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei

contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli

operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei

soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.

Art. 5

Beneficiari e finalita' dei finanziamenti

1. Rientra nell'attivita' disciplinata dal presente capo

l'attivita' di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di

inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si

trovino in una delle seguenti condizioni di particolare

vulnerabilita' economica o sociale:

a) stato di disoccupazione;

b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non

dipendenti dalla propria volonta';

c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o

di un componente il nucleo familiare;

d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese

non derogabili per il nucleo familiare.

2. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi

necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto

finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di

locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria

abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe

per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di

trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso

all'istruzione scolastica.

3. L'operatore verifica, anche richiedendo apposite prove

documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,

nonche' l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalita'

di cui al comma 2.

4. L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo

finanziatore non puo' in alcun momento eccedere il limite di 10.000

euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno

una durata massima di cinque anni.

5. I contratti di finanziamento specificano espressamente la

destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalita'

di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti

finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono

in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la

gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi

durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi

possono essere prestati direttamente dall'operatore di microcredito

ovvero dai soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2.

6. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi,

commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi

ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non puo' superare il

tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni

risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi

della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente

pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai

fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma

tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto

finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero

dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2,

comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la

rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge

sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto

previsto dal presente comma sono nulle. La nullita' della clausola

non comporta la nullita' del contratto e si applica in tal caso il

tasso massimo individuato dal presente comma.

7. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal presente

articolo non puo' superare il 49% dell'ammontare di tutti i

finanziamenti concessi.

Art. 6

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco previsto all'articolo 111,

comma 1, t.u.b.

1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma

1, t.u.b., svolgono esclusivamente l'attivita' di concessione di

finanziamenti disciplinati dal presente regolamento e i servizi

accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari

di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco indicato dall'articolo 111, comma 1,

t.u.b., e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1;

b) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per

azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa'

cooperativa;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il

capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per

azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti

di onorabilita' previsti dall'articolo 7;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di

amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'

e professionalita' previsti dall'articolo 8 ed insussistenza di una

delle cause di sospensione dalla carica previste dall'art. 9 o di una

delle situazioni impeditive previste dall'articolo 10;

f) la presentazione di un programma di attivita' che indichi le

caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il

profilo delle condizioni economiche, delle finalita', del target di

clientela, le modalita' di erogazione e di monitoraggio dei

finanziamenti concessi, nonche' l'indicazione dei soggetti di cui ci

si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e

consulenza e le modalita' di controllo dell'operato degli stessi.

Art. 7

Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale

1. Chiunque partecipi al capitale di un operatore di microcredito

in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da

azioni o quote con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di

voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte

dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.

1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della

riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli

effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per

uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita'

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in

materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per

uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile

e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un

delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,

contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia

pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un

qualunque delitto non colposo.

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b)

con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il

caso dell'estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), n. 1)

e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno, sempre che si tratti

della prima condanna con sentenza che applica la pena su richiesta

delle parti.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente

dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la societa' ai

sensi dell'articolo 23, t.u.b. In tal caso la sospensione del diritto

di voto interessa l'intera partecipazione. Qualora il partecipante

sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono

essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale,

ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti

stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo

e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza

sostanziale a cura della Banca d'Italia.

4. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai

suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e

della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i

soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti

a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.

Art. 8

Requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che

svolgono funzioni di amministrazione e direzione

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e

direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si

trovano nelle situazioni indicate dall'articolo 7, comma 1, o si

trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza

previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in

parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle

condizioni previste dal comma 1 e' effettuata sulla base di una

valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

3. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo criteri

di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato

un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso

l'esercizio di:

a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti

direttivi presso imprese;

b) attivita' professionali in materia attinente al settore

creditizio o finanziario;

c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o

economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati,

enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il

settore creditizio, finanziario e assicurativo.

4. Il difetto dei requisiti di onorabilita' o professionalita'

determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina

o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l'operatore dichiara la

decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d'Italia.

Art. 9

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di

amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di

cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di

cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste

dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da

ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e

successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Art. 10

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore

generale e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti

l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di

amministrazione, direzione o controllo:

a) in imprese sottoposte a fallimento;

b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario,

mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione

straordinaria, di sospensione degli organi di amministrazione e

controllo, di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo

113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa;

c) in operatori del microcredito nei cui confronti sia stata

disposta la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 113,

t.u.b.;

d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione

a reati da questi commessi, le sanzioni interdittive indicate

nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231.

2. Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non

operano se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che

hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione

dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

L'interessato informa tempestivamente la Banca d'Italia delle

situazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c) e comunica gli

elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che

hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione.

3. La Banca d'Italia valuta l'idoneita' degli elementi comunicati

dall'interessato a dimostrare l'estraneita' dai fatti addebitati. Ai

fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del

fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua

cancellazione, non siano stati adottati nei confronti

dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa

del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza

anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito

all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice

civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409

del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte

dell'organo competente.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte

dell'interessato, la Banca d'Italia comunica a quest'ultimo la

propria motivata decisione in merito alla sussistenza

dell'impedimento.

5. L'idoneita' dell'interessato e' nuovamente valutata se

sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero altri fatti nuovi

che possono avere rilievo per la valutazione. A questo scopo

l'interessato comunica tempestivamente tali fatti alla Banca

d'Italia, la quale procede ai sensi del comma 3.

6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni

dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un

anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura

sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi

d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

Art. 11

Caratteristiche dei soggetti e finanziamenti

1. L'attivita' disciplinata dal titolo II puo' essere esercitata

senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1,

t.u.b., dai seguenti soggetti:

a) associazioni e fondazioni aventi personalita' giuridica;

b) societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886,

n. 3818;

c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla

trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;

d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di

utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto

legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991,

n. 381.

2. Gli enti di cui al precedente comma sono ammessi a svolgere

l'attivita' di cui al titolo II al ricorrere delle seguenti

condizioni:

a) possesso da parte di chi e' responsabile della gestione dei

requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 8, comma 1;

b) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto

dell'esercizio dell'attivita' di microcredito a titolo esclusivo o

congiuntamente all'esercizio di un'attivita' che abbia obiettivi di

inclusione sociale e finanziaria;

c) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di un organo

di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di

onorabilita' previsti all'articolo 8, comma 1, e per cui non

ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice

civile.

3. Non e' ammessa la concessione di finanziamenti per l'acquisto di

beni o servizi del soggetto finanziatore.

4. All'attivita' di finanziamento svolta si applica l'articolo 5,

ad eccezione dei commi 6 e 7.

5. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi,

commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti

concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero

recupero delle spese sostenute; non puo' in ogni caso superare il

tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni

risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi

della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente

pari a 0,4. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai

fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma

tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto

finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero

dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2,

comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la

rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge

sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto

previsto dal presente comma sono nulle. La nullita' della clausola

non comporta la nullita' del contratto e si applica in tal caso il

tasso massimo individuato dal presente comma.

Art. 12

Obblighi informativi

1. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco previsto

dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui all'articolo

11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da

un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni

necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in

merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite

gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in

forma chiara e concisa. Esse includono almeno il tasso annuo

effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca

d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche

del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente puo'

andare incontro in caso di mancato pagamento.

2. Il finanziamento, nonche' le forme e le modalita' con cui

l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi

indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero all'articolo 5, comma 5,

sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta.

Art. 13

Altre disposizioni relative al microcredito

1. Non rientrano nell'attivita' di microcredito:

a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di

garanzie personali;

b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del

quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di

delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.

2. E' precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di

consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una

percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso.

3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli articoli 4 e 5

possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, sulla base della media delle

variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Art. 14

Limiti all'indebitamento

1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111,

comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento

per un ammontare non superiore a sedici volte il patrimonio netto

risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 15

Gestione dell'elenco e organismo

per la gestione dell'elenco

1. La Banca d'Italia disciplina modalita', termini e procedure con

riferimento a:

a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo

111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza

dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del micro

credito;

b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di

microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi

e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.

2. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla Banca

d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo 113,

t.u.b., quando questo - una volta costituito - abbia iniziato ad

operare.

Art. 16

Operatori di finanza mutualistica e solidale

1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti,

iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e

costituiti in forma di cooperativa a mutualita' prevalente, il cui

statuto preveda che:

a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano

esclusivamente soci;

b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di

deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;

c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale,

l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari;

d) la societa' non abbia scopo di lucro e non possano essere

distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione

dell'anno di riferimento;

e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio

ambientale alla quale e' attribuito lo stesso valore di quella

economica ai fini dell'erogazione.

2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono:

a) in deroga all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti di

cui all'articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti di cui al

titolo I ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e

per una durata massima di dieci anni; il tasso effettivo globale

applicato a tali finanziamenti non puo' eccedere la somma dei costi

di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale

in misura non superiore al tasso d'inflazione;

b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente

regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e

II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 17 ottobre 2014

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo

preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo

3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.